

PROGETTO DI LEGGE
CONCERNENTE L'ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE CIVILE E PENALE
ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

La Repubblica di San Marino ha da alcuni anni intrapreso un percorso di collaborazione internazionale nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché nella tutela della sicurezza nazionale ed internazionale, avviato con la legge n.92 del 17 giugno 2008.

In particolare, attraverso la legge n.104 del 30 luglio 2009, ha recepito le raccomandazioni Moneyval relativamente all'abrogazione del segreto bancario al fine di consentire la collaborazione anche in via amministrativa consentendo, agli uffici sammarinesi deputati, lo scambio diretto di informazioni con gli analoghi organi esteri in attuazione degli accordi internazionali vigenti.

Tale percorso ha consentito l'uscita dalla procedura rafforzata e l'ingresso nella white list a seguito della sottoscrizione di accordi contro le doppie imposizioni secondo gli standard OCSE.

Il presente provvedimento attinge ragione dalle seguente premessa:

considerando i rischi della permanenza nella black list italiana della Repubblica di San Marino e l'importanza strategica e sostanziale di una piena collaborazione e riconoscimento reciproco degli impegni contro la lotta al riciclaggio;

- considerando che la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002 non è ancora stata ratificata;
- considerando che in suddetta convenzione si prevedeva lo scambio di informazioni su un modello ampiamente già ampiamente superato dai successivi standard OCSE;
- considerando quanto chiede il Parlamento Europeo auspicando l'applicazione dello scambio automatico delle informazioni nell'UE e con i paesi terzi;

Si adotta una specifica normativa nella quale si definisce quindi in maniera chiara e definitiva l'obiettivo imprescindibile di collocarsi, a livello internazionale tra

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO	N° 1026	Data 18.05.2010
---	------------	--------------------

gli stati virtuosi, anticipando le direttive che dovranno in ogni caso essere adottate, in particolare con:

l'art.2 si definisce una azione unilaterale di assistenza sullo scambio di informazioni concernente le imposte di ogni genere e denominazione, permettendo alla Repubblica di San Marino di dimostrare nei fatti il proprio impegno per la trasparenza.

l'art.3 si evidenzia la volontà di proseguire sulla strada della trasparenza e dell'omogeneizzazione rispetto agli standard internazionali e la collaborazione tra stati, in particolare facendo riferimento agli strumenti adottati dalla direttiva europea 2003/48.

Nell'Allegato "A" si definisce il relativo modello T.I.E.A. Tax Information Exchange Agreement predisposto dall'OCSE.

I Consiglieri del
Gruppo Consiliare dei Socialisti e dei Democratici

San Marino, 18 maggio 2010

